

23575.17



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

DIDONE ANTONIO
BISOGNI GIACINTO
FERRO MASSIMO
DI MARZIO MAURO
NAZZICONE LOREDANA

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere - Rel.
Consigliere

Reclamo sentenza
fallimento. Decorrenza
termine.
Comunicazione

Ud. 06/06/2017 CC
Cron. 23575
R.G.N. 19151/2011

leg

ORDINANZA

sul ricorso 19151/2011 proposto da:

(omissis) S.S. Societa' Agricola, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis)
(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
(omissis), giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

Fallimento (omissis) S.S. Societa' Agricola, in persona del
curatore dott. (omissis), elettivamente domiciliato in (omissis)

ORD
459
2017

[Handwritten signature]

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis)
(omissis) , giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente-

nonchè contro

(omissis) S.p.a., (omissis) (omissis)
S.r.l.;

-intimate-

avverso la sentenza n. 62/2011 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA,
depositata il 08/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/06/2017 dal cons. DI MARZIO MAURO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Anna Maria Soldi che ha concluso, in via
principale per la declaratoria di inammissibilità del ricorso ed, in
subordine, per il suo rigetto.

OSSERVA

1. — Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Anna Maria Soldi, ha formulato conclusioni del seguente
tenore: «1. La (omissis) s.s. Società Agricola ricorre per cassazione
contro la pronuncia della Corte di Appello di Venezia (n. 67/2011)
che, decidendo sul reclamo ex art. 18 L.F., ha confermato la sentenza
di primo grado recante la dichiarazione del suo fallimento. 2. Il
ricorrente si limita a specificare che la sentenza della Corte di Appello
gli è stata notificata ma nulla riferisce in merito alla circostanza che,
prima ancora della notificazione, di essa gli sia stata data
comunicazione integrale a mezzo di avviso telematico (tanto si ricava
dallo stesso esame del provvedimento impugnato che reca

l'attestazione del Cancelliere con la dicitura "dato avviso telematico"). Sulla base di tali premesse occorre allora chiedersi se il presente ricorso sia o meno ammissibile. Invero, poiché la sentenza quivi impugnata è stata comunicata, pare in forma integrale (ma ove non si ritenesse condividibile tale assunto sarebbe necessario procedere alla acquisizione del fascicolo di ufficio; cfr. Cass. Sezioni Unite), alla (omissis) s.s. Società Agricola, a mezzo PEC ed a cura della Cancelleria, il 3.6.2011, mentre la richiesta notificazione del ricorso per cassazione risale al 13.7.2011, è necessario, in via preliminare, valutare se la comunicazione in oggetto (con il mezzo della PEC) fosse o meno idonea a far decorrere il termine breve (di trenta giorni) per la proposizione del ricorso per cassazione. A tale proposito giova evidenziare come sia preferibile la tesi secondo cui la comunicazione del testo della sentenza, quando eseguita dalla cancelleria, in forma integrale ed a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 45 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dall'art. 16 d.l. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012, renda operante il termine per impugnazione ai sensi dell'art. 18 co. 12 l.f.. Né rileva in senso contrario la circostanza che l'art. 133 c.p.c. (come novellato dal d.l. 90/2014) stabilisca "che la comunicazione (a cura della cancelleria del testo integrale della sentenza) non è idonea a far decorrere il termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c" atteso che tale disposizione, peraltro non ancora applicabile alla fattispecie esaminata (il testo dell'art. 133 c.p.c. come richiamato è, infatti, in vigore dal 14.8.2014), ma astrattamente utilizzabile in chiave ermeneutica, non sembra compatibile con la materia fallimentare. Più precisamente, può, infatti, ritenersi che la notificazione ex art. 45 disp. att. c.p.c. non renda operante il termine breve per le impugnazioni nel regime processuale ordinario e, cioè, ogniqualvolta

tale termine debba farsi decorrere dalla iniziativa della controparte così stabilito dall'art. 285 c.p.c.; a diversa conclusione deve, invece, approdarsi con riguardo ai casi in cui, per espressa previsione di legge, il termine breve sia ancorato, non solo alla notificazione ex art. 285 c.p.c., ma anche alla propalazione che del provvedimento da impugnare sia compiuta a cura della cancelleria (è questa l'ipotesi contemplata dall'art. 18 co. 12 l.f. che interessa la fattispecie in esame; ma analoghe conclusioni possono essere rassegnate anche con riguardo alla ipotesi contemplata dall'art. 348 ter c.p.c. ovvero dall'art. 99 l.f.). Diversamente opinando verrebbero infatti frustrate le speciali esigenze pubblicistiche di celerità sottese alla scelta legislativa espressa laddove è attribuito specifico rilievo alla conoscenza che del provvedimento giudiziario da impugnare sia acquisita pure per il tramite della cancelleria. Muovendo da queste premesse, è, perciò, preferibile dare continuità ai principi da ultimo espressi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 10525/2016) con conseguente superamento del contrario e precedente indirizzo (cfr. Cass. 25662/2014; 18278/2015; Cass. 5374/2016), non condivisibile per le ragioni fin qui esposte. Per quanto precede, pertanto, il presente ricorso è, dunque, innanzitutto inammissibile perché tardivamente proposto. 3. Il ricorso che si sta esaminando è, in ogni caso, anche infondato nel merito. La Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovigo recante la dichiarazione di fallimento dell'odierna ricorrente osservando che: la (omissis) s.p.a. si era trasformata in (omissis) s.s. Società Agricola in virtù di una vicenda societaria di tipo evolutivo di guisa che la cancellazione dalla Sezione ordinaria del Registro delle Imprese della (omissis) s.p.a., disposta per procedere alla iscrizione della (omissis) s.s. Società Agricola nella Sezione Speciale del medesimo

Registro, era stata senza effetto non potendosi ad essa ricollegare l'effetto estintivo di cui all'art. 2495 c.c.; muovendo da tale premessa, e considerato che la (omissis) s.s. Società Agricola esercitava nella realtà attività di impresa (concretatasi nello svolgimento di attività di direzione e coordinamento delle società facenti capo del gruppo riconducibile alla persona del sig. (omissis) (omissis)), la Corte di Appello ha ritenuto come la odierna ricorrente, pur apparentemente riconducibile alla categoria delle società agricole, potesse ritenersi imprenditore commerciale e potesse conseguentemente, essere dichiarata fallita, stante l'inoperatività, nella fattispecie, dell'art. 10 l.f. (la cui applicabilità è stata esclusa per la riscontrata irrilevanza della cancellazione dal Registro delle Imprese concretizzatosi esclusivamente nel passaggio dalla Sezione ordinaria a quella Speciale del predetto Registro). Ciò premesso, sono innanzitutto infondate le censure svolte con i primi due motivi con i quali la (omissis) s.s. Società Agricola, pur ammettendo, nella sostanza, che la (omissis) s.p.a. si sia trasformata in (omissis) s.s., sostiene che la circostanza in virtù della quale la società di capitali sia stata cancellata dalla Sezione ordinaria del Registro delle Imprese in funzione della contestuale iscrizione, nella corrispondente Sezione speciale del medesimo Registro, della (omissis) s.s. ed il fatto che quest'ultima società abbia assunto un oggetto sociale diverso dalla (omissis) s.p.a. (essendo stata costituita per l'esercizio esclusivo di attività agricola), consentirebbero di ritenere che la (omissis) s.p.a. si sia estinta per effetto della sua cancellazione dalla Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese; in questa ottica, pertanto, non avrebbe potuto procedersi alla dichiarazione di fallimento della (omissis) s.s., non solo perché non ascrivibile tra gli imprenditori commerciali, ma anche e soprattutto

giusta la operatività dell'art. 10 l.f. (le istanze di fallimento, tutte proposte in relazione a pretese vantate nei confronti della (omissis) s.p.a., invero, erano avanzate ben oltre un anno dalla cancellazione di quest'ultima dal Registro delle imprese). La tesi della ricorrente non può essere condivisa. Poiché è incontrovertibile che la (omissis) s.p.a. si sia trasformata in (omissis) s.s. e considerato che, in ogni caso, tale circostanza costituisce oggetto di uno specifico accertamento in fatto della Corte di Appello, nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che, a causa del diverso assetto societario, sia stato necessario procedere alla cancellazione della società di capitali dalla Sezione ordinaria del Registro delle Imprese e provvedere contestualmente alla iscrizione della società semplice nella Sezione speciale. La peculiarità del regime di pubblicità riservato alle società in ragione dell'assetto da esse assunto per effetto di vicende riconducibili all'ambito generale della trasformazione, come tali, regolate dagli artt. 2498 e 2500 *sexies* c.c. (è questo il caso della trasformazione della società di capitali in società di persone riconducibile all'ambito della trasformazione cosiddetta "regressiva"), non può, infatti, valere a derogare al principio secondo cui la trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato da personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di un altro nuovo in luogo del precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo alla originaria organizzazione societaria (Cass. 26826/2006; Cass. 3269/2009; Cass. 13467/2011; Cass. 17690/2011; Cass. 10332/2016). Orbene, posta tale premessa e ritenuto che la

(omissis) s.p.a. non si è mai estinta ma è proseguita senza soluzione di continuità nella (omissis) s.s., quantunque quest'ultima avesse un oggetto sociale diverso, è del tutto destituita di fondamento la tesi secondo cui il termine di cui all'art. 10 l.f. avrebbe dovuto essere computato a far data dalla cancellazione dal Registro delle Imprese della società di capitali. Le censure svolte con i restanti motivi sono, invece, inammissibili. La ricorrente lamenta tanto il vizio di motivazione e la violazione di legge assumendo come la sentenza impugnata sarebbe errata anche nella parte in cui dichiara il fallimento della (omissis) s.s. nonostante l'oggetto sociale di quest'ultima prevedesse l'esercizio di attività agricola. Premesso che è ormai consolidato l'orientamento secondo cui pure le società agricole di cui all'art. 2135 c.c., a determinate condizioni, possono qualificarsi imprenditori commerciali, e considerato che la Corte di Appello ha accertato in fatto che la (omissis) s.s. svolgeva attività di impresa (avendo assunto il ruolo di direzione e coordinamento di un gruppo imprenditoriale) congruamente motivando sul punto, le censure in esame risultano inammissibili perché si traducono nella richiesta di un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie sulla scorta di documenti il cui contenuto non è neppure riprodotto (in spregio al principio della autosufficienza del ricorso)»;

2. — Sono state depositate memorie da parte della ricorrente.

3. — Il ricorso va respinto.

3.1. — È da escludere la tardività del ricorso, avuto riguardo al rilievo che la comunicazione della sentenza impugnata è stata effettuata nel

vigore del previgente testo dell'art. 45 disp. att. c.p.c., che non contemplava la comunicazione integrale del provvedimento.

Queste le ragioni.

I commi 13 e 14 dell'articolo 18 della legge fallimentare stabiliscono che la sentenza che rigetti il reclamo contro la sentenza di fallimento è «*notificata*» al reclamante a cura della cancelleria e che il termine per proporre il ricorso per cassazione è di 30 giorni dalla «*notificazione*».

Questa Corte ha in proposito affermato il principio che segue: «*La notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell'art. 18, comma 13, l.fall., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), ex art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif, dalla l. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione ex art. 18, comma 14, l. fall., non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.*» (Cass. 20 maggio 2016, n. 10525; Cass. 30 gennaio 2017, n. 2315, e v. già Cass. 5 novembre 2014, n. 23526, con riguardo all'impugnazione per cassazione ex art. 348 ter c.p.c.).

Nel caso in esame, viceversa, l'inammissibilità del ricorso, in ragione della sua tardività, è fatta discendere dal Procuratore Generale dalla circostanza che «*la sentenza quivi impugnata è stata comunicata, pare in forma integrale*»: il che pone la questione se, ed in quali eventuali limiti temporali, la comunicazione integrale della sentenza che rigetta il reclamo contro la sentenza di fallimento a cura della

cancelleria faccia decorrere per il fallito il termine breve al pari della notificazione effettuata dal medesimo ufficio.


Vale in proposito osservare che il testo vigente dell'articolo 18 della legge fallimentare deriva dall'articolo 16 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e, successivamente, dall'articolo 2, comma 7, del d.lgs. 12 settembre 2007 n.169, con la decorrenza indicata nell'articolo 22 del medesimo d.lgs. 169/2007: val quanto dire che, all'epoca in cui la norma è stata licenziata, sussisteva una radicale distinzione tra la notificazione, che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 137 c.p.c., ha ad oggetto una copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi, e la comunicazione, la quale veniva (e viene tuttora, seppure in via residuale) effettuata mediante biglietto di cancelleria, secondo la dicitura ormai inattuale dell'articolo 136 c.p.c., in «*forma abbreviata*».

A partire dall'entrata in vigore del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, si è tuttavia creato un difetto di coordinamento tra il testo dell'articolo 136 c.p.c., rimasto inalterato laddove si riferisce ad un «*forma abbreviata di comunicazione*», e l'articolo 45 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., il quale, al secondo comma, stabilisce che il biglietto di cancelleria contiene «*in ogni caso... il testo integrale del provvedimento comunicato*»: e ciò è tanto più vero ove si consideri che, quantunque l'articolo 136 c.p.c. stabilisca che il biglietto di cancelleria è consegnato dal cancelliere al destinatario ovvero inviato a mezzo PEC, potendo solo in via residuale, salvo che la legge non disponga altrimenti, essere trasmesso a mezzo *telefax* o rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica, l'obbligo di impiego della PEC è ben più stringente di quanto non appaia alla lettura della disposizione, giacché il testo dell'articolo 136 c.p.c. va integrato con l'ulteriore disposizione secondo cui: «*Nei procedimenti civili le*

comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica ...» (art. 16, comma 6, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, in l. 17 dicembre 2012, n. 221).


Orbene, ritiene la Corte che anche la comunicazione, come la notificazione, successivamente alla data di entrata in vigore del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, determini la decorrenza del termine breve di cui si è detto. Difatti vi è ormai perfetta coincidenza tra l'attività che il cancelliere pone in essere per i fini della notificazione e quella che esegue in sede di comunicazione: in entrambi i casi, cioè, egli porta la sentenza a conoscenza del destinatario mediante invio di un messaggio di posta elettronica certificata contenente in allegato il testo integrale del provvedimento.

Sul piano normativo, tale conclusione trova in effetti conferma, e non smentita, nell'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 133 c.p.c., concernente l'attività del cancelliere di pubblicazione e comunicazione della sentenza, il quale stabilisce che detta comunicazione *«non è idonea a far decorrere il termine per le impugnazioni di cui all'articolo 325»*, inciso introdotto dall'articolo 45 d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in l. 11 agosto 2014, n. 114. Tale disposizione, difatti, come questa Corte ha già avuto modo di osservare (v. Cass. 20 maggio 2016, n. 10525, con i relativi richiami), è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali. In altri termini, in un sistema ordinario che ha al suo centro l'articolo 285 c.p.c., secondo cui la notificazione della



sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa «*su istanza di parte*», la novella del secondo comma dell'articolo 133 c.p.c. è da intendere come diretta a sottolineare che la comunicazione del testo integrale della sentenza eseguita d'ufficio non può produrre gli effetti della notificazione che la legge, ai fini della decorrenza del termine breve, riserva parte. Sicché, laddove la notificazione della sentenza debba essere doverosamente eseguita dalla cancelleria, non vi è ragione di escludere che la comunicazione sia parimenti «*idonea a far decorrere il termine per le impugnazioni di cui all'articolo 325*».

L'equiparazione della notificazione eseguita ad iniziativa del cancelliere alla comunicazione effettuata dal medesimo ufficio, allora, si giustifica proprio in ragione della distanza che separa la notificazione prevista dall'articolo 285 c.p.c. da quella contemplata dall'articolo 18 della legge fallimentare nonché da altre analoghe disposizioni: il primo comma dell'articolo 669 *terdecies* c.p.c., l'articolo 702 *quater* c.p.c., il terzo comma dell'articolo 348 *ter* c.p.c., l'ultimo comma dell'articolo 99 della legge fallimentare. Mentre, infatti, il congegno dell'abbreviazione del termine di cui all'articolo 285 c.p.c., con conseguente applicazione dell'articolo 325 c.p.c., in relazione al successivo articolo 326 dello stesso codice, trova fondamento nella volontà della parte vincitrice, la quale manifesta in tal modo interesse a ridurre i tempi necessari al passaggio in giudicato della sentenza, il meccanismo previsto dall'articolo 18 della legge fallimentare ha a fondamento non già l'iniziativa di parte, bensì — in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare — la mera conoscenza legale che il soccombente abbia avuto del provvedimento suscettibile di



impugnazione, conoscenza legale che la comunicazione in forma integrale procura al pari della notificazione.

Tanto premesso, occorre tuttavia osservare, nel caso di specie, che la comunicazione della sentenza che ha deciso sul reclamo contro la dichiarazione di fallimento è stata effettuata a mezzo PEC ed a cura della cancelleria il 3 giugno 2011, ossia in epoca antecedente alla novella dell'articolo 45 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., il quale, come si è già rammentato, ha posto a carico del cancelliere l'obbligo di comunicare il testo integrale del provvedimento.

Né potrebbe rilevare, in relazione al menzionato arco temporale, antecedente all'entrata in vigore del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, che il cancelliere abbia per avventura effettuato la comunicazione integrale della sentenza, determinandosi in tal modo non già la conoscenza legale del provvedimento, bensì la sua conoscenza *de facto*, come tale irrilevante.

Non può dunque essere seguito il ragionamento svolto da Cass. 4 dicembre 2014, n. 25662 (peraltro in una fattispecie peculiare di impugnazione in materia di adozione, in cui non era neppure certo che la comunicazione fosse effettivamente integrale, comunque seguita da Cass. 17 settembre 2015, n. 18278), secondo cui l'inciso aggiunto al secondo comma dell'art. 133 c.p.c. confermerebbe l'esclusione anche per il passato dell'attitudine della comunicazione, sebbene integrale, a far decorrere il termine breve, dovendosi invece affermare che la comunicazione del testo integrale del decreto reiettivo del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata (anteriormente all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 45, disp. att. c.p.c., novellato dall'art. 16, comma 6, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in l. 17 dicembre 2012,

n. 221) dalla cancelleria della corte d'appello per posta elettronica certificata (PEC), non è idonea a farne decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione, mentre lo è la comunicazione integrale effettuata successivamente alla novella del citato articolo 45.

3.2. — Per il resto, il Collegio condivide le conclusioni di rigetto formulate dal P.G. e le argomentazioni che le sorreggono in punto di infondatezza del ricorso.

4. — Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della prima sezione civile il 6 giugno 2017.

Il presidente

Antonio Didoné

